

CONVENZIONE

TRA

L' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1, CF 80098730155 in persona del Presidente Avv. Remo Danovi (di seguito per brevità anche "Ordine")

E

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, codice fiscale/partita IVA 12621570154, legale rappresentante Rettore prof. Maria Cristina Messa (di seguito per brevità anche "Università")

per l'anticipo di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense durante l'ultimo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01)

VISTI

- gli artt. 40-45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense: d'ora in poi legge*);
- il decreto del Ministro della Giustizia n. 70 del 17 marzo 2016 sullo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247: d'ora in poi Regolamento*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- la Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 dal Consiglio Nazionale Forense con la Conferenza dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche (d'ora in poi: *Convenzione Quadro*);

Considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, a favore degli studenti in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza, afferente alla Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG/01, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.

Art. 2 – Anticipazione del tirocinio

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

- essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01);
- essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
- avere acquisito crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari: Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Diritto processuale penale (IUS/16), Diritto amministrativo (IUS/10), Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell'Unione Europea (IUS 14);

2. Ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio anticipato lo studente deve comunque laurearsi entro 12 mesi dal termine del tirocinio stesso.

3. Il Dipartimento si impegna altresì, attraverso un proprio referente, a fornire agli studenti le informazioni necessarie per l'anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui si darà conto anche nell'offerta formativa del corso di laurea.

Art. 3 – Progetti formativi

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della Convenzione Quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 5, comma 3.

2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico indicato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti e i ricercatori afferenti al medesimo Dipartimento.

3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.

Art. 4 – Domanda di anticipazione

1. Gli studenti di cui al precedente articolo 2 comma 1 possono presentare domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, al Consiglio dell'Ordine, corredata:

- a) da dichiarazione dell'Università attestante la presenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente convenzione;
- b) da domanda di iscrizione al registro dei praticanti ex art. 41 c.6 lett. d. legge 247/12 (vedi allegato);
- c) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

2. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 3, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti dovrà essere altresì corredata dall'indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico.

3. il Consiglio dell'Ordine delibera l'iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda effettuata dallo studente.

Art. 5. – Svolgimento del semestre anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, sono garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale, per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 3, ove predisposto.

2. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 3, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
5. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi di legge.
6. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, non provveda, entro novanta (90) giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti con il deposito del certificato di laurea o documento equivalente che attesti il conseguimento del titolo.
7. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
8. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 6. – *Relazione finale*

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 3, anche dal tutor accademico.
2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine che provvede alle valutazioni previste dalla legge.

Art. 7. – *Disposizioni finali*

1. La presente convenzione ha efficacia dal momento della data di sottoscrizione tra le parti e per gli studenti (in possesso dei requisiti) iscritti all'ultimo anno nell'a.a. 2017-18 e successivi; ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile tra le parti, fatta salva la possibilità di recesso previo preavviso di due mesi. Il recesso avrà efficacia a partire dall'anno accademico successivo, salvaguardate le posizioni in essere.

2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge 247/12 e del d.m. n. 70/2016 e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA
Il Rettore
(Prof.ssa Maria Cristina Messa)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
MILANO
Il Presidente
(Avv. Remo Danovi)

Bollo corrisposto in modo virtuale - Autorizz. N. 95936 del 23.12.02

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche.